



DIREZIONE PER LA FISCALITÀ AUTOMOBILISTICA  
ED I SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI  
OZ

DIRETTORI / RESPONSABILI  
UFFICI / UNITA' TERRITORIALI  
EMILIA ROMAGNA

e, p c

DIRETTORI / RESPONSABILI  
AUTOMOBILE CLUB  
EMILIA ROMAGNA

DIRETTORE COMPARTIMENTALE  
TOSCANA, LIGURIA, SARDEGNA,  
UMBRIA, MARCHE, EMILIA  
ROMAGNA

DIRIGENTI / RESPONSABILI  
UFFICI DI AREA METROPOLITANA  
UFFICI E UNITA' TERRITORIALI

DIRETTORI COMPARTIMENTALI

DIRETTORI / RESPONSABILI  
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGETTO Tasse automobilistiche – Regione Emilia Romagna – Legge Regionale  
29 dicembre 2020, n. 11 - Semplificazione della procedura della  
trasmissione degli elenchi dei concessionari auto.

La Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n.11 -  
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021- , pubblicata sul  
BURERT n. 447 del 29 dicembre 2020 (Parte Prima) ed entrata in vigore il giorno  
successivo alla sua pubblicazione, ha introdotto novità in materia di tassa  
automobilistica regionale.

L'art. 18, comma 1, della legge in oggetto, rubricato "**Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto**", dopo il comma 9 dell'art. 6 della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), ha inserito i commi 9-bis e 9-ter che qui si riportano:

*"9-bis. A far data dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'avvenuta trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo, ai sensi del precedente comma 9, entro i termini di cui all'articolo 5, comma quarantaquattresimo del decreto-legge n. 953 del 1982, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo 5, commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. E' comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal medesimo articolo 5, comma 47 e la Regione provvede a comunicare l'importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto-legge n. 41 del 1995, con effetto dalla data della trascrizione medesima. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione".*

*"9-ter. L'acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un'impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità previste dal secondo periodo del comma 9 non interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica."*

La suddetta norma, integrando l'art. 6 della L.R. 15/2012, intende semplificare gli adempimenti burocratici legati alla minivolturazione a cui sono ad oggi tenuti i soggetti abilitati al commercio di veicoli per ottenere l'interruzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica sui veicoli acquisiti per la rivendita.

**La "minivoltura", tramite la quale i rivenditori autorizzati di veicoli ne acquisiscono la proprietà ai fini della successiva rivendita, è l'atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica.**

Con la suddetta norma viene stabilito **che la minivoltura assolve anche la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato, nel rispetto dei termini previsti dal comma 44, dell'art. 5, del D.L. 953/1982.**

**A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene meno, dunque, per i rivenditori di veicoli, l'obbligo di comunicazione degli elenchi quadrimestrali dei beni acquisiti per la rivendita**, rimanendo la “minivoltura” l'atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica. Rimane dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita.

Si precisa che la data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento del titolo di proprietà e la data di annotazione della formalità al PRA con minivolturazione assolvono a due diverse funzioni: la prima attesta la data di decorrenza della titolarità del bene e la seconda la data di pubblicità del titolo ai sensi del codice civile. Nello specifico, la trascrizione della formalità al PRA del titolo con minivolturazione assolve anche alla funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento, ai sensi del comma 44 dell'art. 5 del D.L. 953/1982.

A titolo esemplificativo:

- per le autovetture acquisite per la rivendita nel **1° quadrimestre**: l'atto di trasferimento del titolo di proprietà deve perfezionarsi con la sottoscrizione autenticata della firma del venditore entro il 30 aprile e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di maggio;
- per le autovetture acquisite per la rivendita nel **2° quadrimestre**: l'atto di trasferimento del titolo di proprietà deve perfezionarsi con la sottoscrizione autenticata della firma del venditore entro il 31 agosto e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di settembre;
- per le autovetture acquisite per la rivendita nel **3° quadrimestre**: l'atto di trasferimento del titolo di proprietà deve perfezionarsi con la sottoscrizione autenticata della firma del venditore entro il 31 dicembre e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di gennaio dell'anno seguente. Se l'ultimo giorno del mese utile per la trascrizione è un sabato oppure un giorno festivo, la trascrizione è tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso, l'interruzione dell'obbligazione avverrà a partire dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto di trasferimento del titolo di proprietà se la trascrizione al PRA avviene tempestivamente.

L'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica sorge all'atto della prima iscrizione (o della iscrizione in caso di usato) dei veicoli. Di conseguenza il primo bollo auto deve essere sempre corrisposto (esempio i **veicoli immatricolati di proprietà dei Rivenditori a Km zero**). L'interruzione dal pagamento della tassa automobilistica

scaturisce anche dalle Minivolture relative alle prime iscrizioni come veicolo usato (formalità PRA codice 17) con effetto dal periodo tributario successivo.

Per poter porre in esenzione i veicoli già intestati al concessionario come “beni strumentali” che successivamente devono essere oggetto di rivendita, deve essere presentata al PRA una minivoltura dal concessionario a se stesso, con **cambio da “bene strumentale” a “bene per rivendita”**.

Per poter porre in interruzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica i **veicoli concessi a noleggio senza conducente** che rientrano nella disponibilità del soggetto proprietario per essere destinati alla rivendita, nel caso che il proprietario (società di noleggio) sia anche abilitato al commercio e alla rivendita dei veicoli (ad esempio, per fine contratto di noleggio a lungo termine), deve essere presentata al PRA una minivoltura dal soggetto intestatario a se stesso.

Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.

IL DIRETTORE  
**SALVATORE MORETTO**

Firmato il 20/01/2021